

Vite e Vino

Le novità del testo Unico

Un utile vademecum per i produttori

di Erik Stefano Carlo Bodda e Roberta Abate

Studio legale "Bodda & Partners"

La nuova norma, pubblicata in Gazzetta lo scorso dicembre, riordina il settore, unificando le normative dal 2000 al 2010

Pochi mesi fa, presso il nostro Parlamento è approdata la proposta sulla "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", meglio conosciuta come "Testo Unico della Vite e del Vino", avanzata dai maggiori rappresentanti delle organizzazioni italiane del settore vinicolo, tra cui Agrinsieme, Unione italiana vini, Federvini, Assoenologi, Federdoc ed altri. Gli esiti delle consultazioni sono stati positivi in entrambe le sedi parlamentari: la Camera dei Deputati ha accolto tale proposta, la quale ha riscosso poi un grande successo anche al Senato, poco tempo dopo.

L'intento dei promotori della normativa, esperti vignaioli italiani, muove dalla consapevolezza che la produzione di piccola e media quantità non possa prescindere dall'eccellenza qualitativa a livello mondiale, di cui il nostro Paese è scenario indiscusso.

Per creare un cosiddetto *fil rouge* tra regolamentazione e produzione vinicola, essi hanno elaborato tre linee di proposta "per restituire competitività al settore, riducendo l'impatto della burocrazia [...] ed eliminando gli elementi normativi o le prassi amministrative che sul campo non hanno dimostrato la propria utilità. Fermi restando gli obbiettivi condivisi della tutela del consumatore e della salute, appare possibile eliminare molti aspetti percepiti come vessatori dell'attuale rapporto tra istituzioni e vignaioli, senza pregiudicare il raggiungimento degli scopi legittimi di entrambi".

Così, alla fine del mese di novembre, è stato approvato un testo di 90 articoli (poi pubblicato in Gazzetta, il 28 dicembre 2016, come legge 238/2016, entrata in vigore il 12 gennaio scorso), che ristabilisce ordine e chiarezza all'interno della materia, riassumendo tutta la normativa precedente (la legge 82/2006, il decreto legislativo 61/2010 e il decreto legislativo 260/2000) ed introducendo importanti novità da diversi punti di vista.

L'ambivalenza delle nuove disposizioni

Tenendo presente l'obiettivo perseguito dalle organizzazioni autrici della proposta, le nuove nor-



Il Testo Unico mira ad alleggerire il più possibile il settore della vite e del vino da complicati meccanismi burocratici, semplificando i vari procedimenti grazie ad una serie di disposizioni ad hoc.

me sono destinate ad operare, principalmente, su due fronti. Innanzitutto, quello della semplificazione (chiamato "Disboscamento normativo e amministrativo" nel documento intitolato "Per un intervento di riduzione della burocrazia che grava sul vignaiolo", scritto da Fivi – Federazione italiana dei Vignaioli indipendenti e Unisg – Università di Scienze gastronomiche).

La strategia semplificativa è applicata a tutte le fasi del sistema, creando un unico comparto normativo per disciplinare la materia vitivinicola, fino ad ora scandagliata in molteplici testi.

Su altro fronte, l'intento è di alleggerire il più possibile tale ambito da complicati meccanismi burocratici, semplificando i vari procedimenti grazie ad una serie di disposizioni ad hoc, create per la tutela di un settore fondamentale per il nostro Paese, quale è l'agroalimentare, che va rafforzato affinché si possa assistere alla sua continua impennata ("Modelli elaborati a livello centrale, definizione a livello nazionale degli standard igienici minimi

e contenimento massimo delle variazioni normative e amministrative, consentono di massimizzare l'efficacia delle norme e lo spontaneo adeguamento dei cittadini ad esse soggetti").

Il Testo Unico agisce principalmente su due fronti: semplificazione della normativa, eliminando le sovrapposizioni, e riduzione della burocrazia

Il Testo Unico, nello specifico, semplifica il sistema di produzione, commercializzazione, denominazione di origine, indicazioni geografiche, menzioni tradizionali, etichettatura e presentazione, gestione, controlli e sistema sanzionatorio.

Il risultato è stato raggiunto grazie alla meticolosità con la quale è stato confezionato ogni sin-

golo articolo della normativa, chiaro per la comprensione ed innovativo per il contenuto. Ad esempio, il capo I è dedicato alle definizioni come "Denominazione di origine protetta" (Dop), "Indicazione geografica protetta" (Igp) – all'art. 1 – e alla loro classificazione (art. 3). Gli articoli 4 e 5 sono dedicati alle zone di produzione ("Ambiti territoriali") ed ai casi di coesistenza, in un medesimo territorio viticolo, di più denominazioni d'origine e indicazioni geografiche.

Dopo la lettura dell'art. 6, intitolato "Specificazioni, menzioni, vitigni, annata di produzione", ci si ritrova in uno spazio dedicato ai vitigni eroici o storici, cioè quelli che insistono su aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, affinché vengano promossi su questi interventi di ripristino, recupero e salvaguardia.

Un settore che si evolve al passo con l'Unione europea

40

Pensare che il nuovo testo normativo sia dedicato esclusivamente alla materia del vino sarebbe un errore in quanto il legislatore del Testo unico ha voluto disciplinare il settore armonizzandolo all'interno del panorama europeo, sempre in evoluzione. Esistono, infatti, delle bevande che, pur non essendo propriamente considerate vini, vengono prodotte grazie all'impiego dell'uva (cd. bevande di fantasia e/o spiritose a base di vino e le cd. bevande di fantasia provenienti dall'uva) e, per questo, trovano anch'esse disciplina tra i 90 articoli del nuovo testo di legge.

Esse non possono essere poste in vendita utilizzando nella propria etichettatura, designazione, presentazione e pubblicità denominazioni o raffigurazioni che comunque richi amino la vite, l'uva, il mosto o il vino se non rientrano nel seguente elenco:

«a) le bevande indicate nel regolamento (UE) 1308/2013 e successive modificazioni;
b) le bevande a base di prodotti indicati nel regolamento (UE) 1308/2013 e successive modificazioni, e previste dal regolamento (CE) 110/2008 e successive modificazioni e dal re-

golamento (CEE) n. 1601/91, e successive modificazioni;

c) lo sciroppo o il succo d'uva;

d) le bevande spiritose di uva, vino o vinaccia;

e) l'uva allo spirito o ad una bevanda spiritosa;

f) le marmellate o le gelatine o le confetture di uva».

Ancora sulla scorta delle disposizioni comunitarie, l'art. 12 inaugura il capo II del testo normativo, stabilendo che, su iniziativa del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, è istituito uno schedario viticolo che contiene informazioni aggiornate sul potenziale produttivo viticolo, ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013. È sulla base di questo menzionato schedario, inoltre, che, entro il 1° marzo di ogni anno, l'amministrazione competente presenta alla Commissione europea un inventario aggiornato del potenziale produttivo di ciascuna unità vitata idonea alla produzione di uva da vino.

Il grande successo che la categoria "bio" riscuo-



Il Testo Unico riguarda anche quelle bevande di fantasia e/o spiritose che, pur non essendo propriamente considerate vini, vengono prodotte grazie all'impiego dell'uva.



©tponline.it

L'art. 74, comma 7, punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 100.000 euro chiunque contraffagga o alteri i contrassegni oppure usi, acquisti, detenga e ceda ad altri contrassegni già alterati o contraffatti.

te quotidianamente nel settore alimentare, da qualche tempo a questa parte, è riconosciuto anche con riferimento alla materia vinicola. A questa è dedicato il breve titolo II del nuovo Testo Unico, in cui è inserito l'art. 22: «Le produzioni biologiche nel settore vitivinicolo devono essere conformi al regolamento (CE) 834/2007, al regolamento (CE) 889/2008 e al regolamento (CE) n. 1235/2008 (con le relative successive modifiche e integrazioni, *ndr*). Il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali con appositi decreti emana le disposizioni e le modalità per l'attuazione».

Contraffazioni, alterazioni ed utilizzi scorretti: così viene punito chi non rispetta le nuove regole

In materia di etichettatura e presentazione, l'art. 74 ha un nuovo comma 7 che punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 100.000 euro chiunque contraffagga o altera i contrassegni (le famose "fascette" che cingono il collo delle bottiglie Docg e Doc) ovvero usa, acquista, detiene e cede ad altri contrassegni già alterati o contraffatti. La sanzione amministrativa lascia il passo alle sanzioni del diritto penale, laddove la condotta del soggetto integri gli

estremi del vero e proprio illecito. Lo stesso trattamento è riservato a chiunque utilizzi su più recipienti il medesimo codice di identificazione e a chiunque utilizzi i predetti codici quando sono rilasciati da un soggetto non autorizzato.

La creazione di questo apparato normativo ha avuto l'obiettivo di favorire – commenta il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – più certezza del diritto, meno contenziosi e un sistema di controlli migliore

per la tutela di un settore chiave dell'agroalimentare italiano.

Per rafforzare la tutela contro la contraffazione, peraltro, l'art. 63 prevede l'istituzione di un apposito Registro Unico dei Controlli (Ruci). Come si legge nella formulazione originaria della norma: «Nel registro [...] sono riportati i dati relativi ai controlli sulle imprese del settore vitivinicolo» senza distinguere tra imprese di tipo agricolo e quelle che, invece, non lo sono.

Per rafforzare la tutela contro la contraffazione, è stata prevista l'istituzione di un apposito Registro Unico dei Controlli

I controlli di cui sopra sono frutto di un'intensa collaborazione tra diverse autorità che operano nel sistema, le quali condividono i risultati dei propri controlli, evitando duplicazioni.

Tra le novità introdotte dal Testo Unico, infine, si segnala la possibilità data ai produttori d'utilizzare le nuove tecnologie del mercato per fornire ai consumatori informazioni più complete tramite le etichette.